**COMUNICATO STAMPA**

**ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERAZIONE**

**ASSEMBLEARE DI TRASFORMAZIONE DI BANCA POPOLARE VESUVIANA DA “SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI”**

**“IN BANCA POPOLARE COMMERCIALE SOCIETÀ PER AZIONI”**

**INIZIO DEL PERIODO DI RECESSO**

Si comunica che in data **10 maggio 2022** è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria dei Soci di Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop., tenutasi in data 30 aprile 2022 in prima convocazione, con la quale è stata approvata la trasformazione della Banca da “Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni” con la conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione di una nuova ragione sociale Banca Popolare Commerciale S.p.A.

**I. DIRITTO DI RECESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI**

I titolari di azioni Banca Popolare Vesuviana (in seguito BPV) e i Soci che non hanno concorso all’approvazione della Trasformazione, in quanto assenti, dissenzienti o astenuti (collettivamente, i “Soggetti Legittimati”), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del Codice civile (il “Diritto di Recesso”).

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dai Soggetti Legittimati nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e di seguito descritti.

**II. EFFICACIA DEL DIRITTO DI RECESSO**

L’efficacia della Trasformazione è sospensivamente condizionata alla circostanza che il controvalore complessivo (il “Controvalore Complessivo”) delle azioni BPV per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (le “Azioni Oggetto di Recesso”), e che non siano state acquistate dai titolari di azioni Banca Popolare Vesuviana o eventualmente collocate a terzi a esito del procedimento di cui all’articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, non ecceda l’importo di Euro 4.263.000,00 (la “Condizione”).

Alla luce di quanto precede l’efficacia dell’esercizio del Diritto di Recesso è condizionata all’avveramento della Condizione.

Pertanto, il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso a ciascun Soggetto

Recedente (come infra definito), così come il trasferimento e conseguente pagamento delle relative Azioni Oggetto di Recesso acquistate dai titolari di azioni BPV o eventualmente collocate a terzi nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, saranno subordinati all’avveramento della Condizione.

Si rammenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Banca, a esito del suddetto procedimento, potrà esercitare la facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso di cui all’articolo 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”), come illustrato al Paragrafo VI. 3 che segue.

Per maggiori informazioni in merito a quanto precede, si rinvia alla “relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in parte straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile nonché sulla limitazione ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario”, messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca, [www.popves.it](http://www.popves.it) – Assemblea straordinaria 2022” (la “Relazione Illustrativa”).

**III. VALORE DI LIQUIDAZIONE**

Il valore di liquidazione di ciascuna delle Azioni Oggetto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, col supporto di un advisor finanziario di primario standing (RSM S.p.A.) e sentito il parere del Collegio Sindacale nonché del Revisore Legale della Società, in euro 61,00 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “Valore di Liquidazione”).

Il Valore di Liquidazione è stato determinato in conformità alle previsioni di cui all’articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, vale a dire: “sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti” , “tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha altresì tenuto conto della situazione macroeconomica del mercato italiano, europeo e mondiale in costante evoluzione con particolare riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19 con potenziali cambiamenti degli scenari macroeconomici e di scenari specifici in relazione al settore bancario, che potrebbero essere rilevanti e impattare, anche significativamente, sui risultati della Banca.

Per maggiori informazioni in merito agli aspetti procedurali e valutativi per la determinazione del Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione Illustrativa.

**IV. DICHIARAZIONE DI RECESSO**

Ai sensi dell’articolo 2437-bis del Codice civile, i Soggetti Legittimati possono esercitare il Diritto di Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, esclusivamente mediante invio di una lettera (la “Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere spedita con una delle seguenti modalità:

**raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop. Sede Sociale in Napoli – 80133 - alla Via Roberto Bracco n 31/35 e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Esercizio del Diritto di Recesso”, con i contenuti di seguito indicati,** entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data odierna, e, quindi, entro e non oltre il 24 maggio 2022 (“Termine di Esercizio del Recesso”). Resta fermo che il Termine di Esercizio del Recesso si intenderà rispettato solo qualora la Dichiarazione di Recesso di cui sopra sia stata spedita entro detto Termine di Esercizio del Recesso.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà indicare le seguenti informazioni:

* i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale, sede legale e partita IVA in caso di persona giuridica) del Soggetto Legittimato recedente (il “Soggetto Recedente”) nonché l’indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail e pec) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
* il numero delle azioni BPV per le quali il Soggetto Recedente intende esercitare il Diritto di

Recesso (i.e., le Azioni Oggetto di Recesso);

* l’indicazione dell’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e tramite il quale effettuare il regolamento dell’operazione.

Si precisa che l’accredito relativo al Valore di Liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso, ove ne ricorrano le condizioni, verrà effettuato sul conto corrente collegato al dossier titoli su cui risultano depositate le azioni.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (il “Provvedimento Unico sul Post Trading”), la legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile deve essere certificata da un’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata alla Banca con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (la “Comunicazione”).

La Comunicazione deve attestare:

* la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria che ha approvato la Trasformazione sino alla data della Comunicazione;
* l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

**Pertanto, ciascun Soggetto Recedente è tenuto a richiedere all’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso di trasmettere la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell’articolo 41 del Provvedimento Unico sul Post Trading.**

Ai sensi dell’art. 2437 bis, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni Oggetto di Recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Certificazione, da parte dell’intermediario, sarà accompagnato dal blocco delle stesse azioni ad opera dell’intermediario depositario medesimo, come di seguito precisato.

Compete ai Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il 24 maggio 2022, esclusivamente con le modalità come sopra indicate.

**Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine ovvero con modalità o presso indirizzi diversi da quelli sopra indicati, ovvero prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.**

**V. INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO**

Ai sensi dell’articolo 2437-bis del Codice Civile, il rilascio della Comunicazione da parte dell’intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso a opera dell’intermediario medesimo e, pertanto, tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino alla loro liquidazione o sino al momento in cui saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca eserciti la facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso ai sensi di quanto disposto all’articolo 28, comma 2-ter, del TUB (cfr. Paragrafo VI.3 che segue), la Banca, a seguito del rimborso della quota parte di Azioni Oggetto di Recesso che non ricade nella suddetta limitazione, rimetterà nella disponibilità dei rispettivi titolari le Azioni Oggetto di Recesso non rimborsate.

Inoltre, in caso di mancato perfezionamento della Trasformazione, le Azioni Oggetto di Recesso saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari.

**VI. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

Qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, si provvederà al procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso secondo le modalità previste dall’articolo 2437-quater del Codice Civile e illustrate di seguito.

Come indicato al precedente Paragrafo II, l’efficacia del Diritto di Recesso è subordinata all’efficacia della Trasformazione e, quindi, all’avveramento della Condizione. Pertanto, in caso di mancato perfezionamento della Trasformazione, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso sarà interrotto, con conseguente liberazione delle stesse dal vincolo di indisponibilità descritto al precedente Paragrafo V.

**VI. 1. OFFERTA IN OPZIONE ED ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE**

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni BPV da essi possedute (l’“Offerta in Opzione”).

Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater, comma 2, del Codice Civile, un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Napoli. I titolari di azioni BPV

che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Opzione (la “Prelazione”).

Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la Prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all’Offerta in Opzione nonché di esercizio della Prelazione e ogni

ulteriore informazione relativa alle stesse saranno comunicate nell’avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Napoli ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 2, del Codice Civile.

L’avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**VI. 2. COLLOCAMENTO PRESSO TERZI**

Le Azioni Oggetto di Recesso che dovessero rimanere invendute all’esito dell’Offerta in Opzione e

dell’esercizio della Prelazione, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione della Banca,

potranno essere collocate presso terzi che ne facciano richiesta ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 4, del Codice Civile (il “Collocamento presso Terzi”).

Le informazioni in merito all’eventuale Collocamento presso Terzi saranno rese note con le modalità

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**VI. 3. ULTERIORI FASI DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E LIMITAZIONE AL RIMBORSO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO**

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all’esito dell’Offerta in Opzione, dell’esercizio della Prelazione e dell’eventuale Collocamento presso Terzi, le Azioni Oggetto di Recesso residue saranno rimborsate, ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 5, del Codice Civile mediante acquisto da parte della Banca attraverso l’utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Al riguardo si ricorda che il Decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33 (la “Riforma delle Popolari”), ha previsto una specifica deroga alle norme civilistiche che disciplinano il diritto di recesso determinato, tra l’altro, dall’adozione delle delibere di trasformazione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo in società per azioni.

In particolare, è stato introdotto un nuovo comma 2-ter all’articolo 28 del TUB, in forza del quale: “nelle banche popolari [...] il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia

può limitare il diritto di rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”.

In base alle disposizioni emanate da Banca d’Italia in attuazione della Riforma delle Banche Popolari (cfr. Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), la Banca ha modificato il proprio Statuto, il quale richiama espressamente la limitazione dell’art. 28, comma 2 ter D.Lgs 1° settembre 1993 n 385 (T.U.B.) e, pertanto, il Consiglio di amministrazione, in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto od in parte e senza limiti di tempo. Il rimborso delle azioni anche in deroga a disposizioni del Codice civile ed altre norme di legge. Ne consegue che il Consiglio di amministrazione, tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d’Italia, provvederà ad assumere le necessarie determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni.

Alla luce di quanto precede, la decisione circa l’esercizio della facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, del TUB, sarà assunta dalla Banca solo quando sarà noto il Controvalore Complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso che non siano state acquistate dai titolari di azioni BPV o eventualmente collocate a terzi a esito del procedimento di cui all’articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile.

Tuttavia, come ampiamente descritto nella Relazione Illustrativa e al fine di consentire ai Soggetti Legittimati un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha individuato i criteri che saranno applicati dalla Banca per definire il proprio fabbisogno patrimoniale, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, e conseguentemente l’importo massimo che la stessa potrà sostenere a titolo di rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, senza pregiudicare la sua stabilità patrimoniale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritenuto che la stessa, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, debba garantire – nelle circostanze in cui si trova – un coefficiente minimo patrimoniale che le permetta prospetticamente, al termine del periodo di validità del Piano strategico 2022- 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16 marzo 2022 (il “Piano”), di rispettare almeno la soglia del 20,73 di Total Capital Ratio al 2022 (funzionale al raggiungimento del coefficiente del 20,87 previsto nel Piano per il 2025), dopo l’applicazione delle prove di stress sulla base del framework delineato dalla Banca nel processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. processo ICAAP). Inoltre, la determinazione dell’effettivo importo oggetto di rimborso dovrà considerare eventuali indicazioni che dovessero pervenire da Banca d’Italia, nonché eventi, fatti e/o evidenze sopravvenute alla data di esercizio della facoltà di cui all’articolo 28, comma 2-ter, del TUB.

Tenuto conto della situazione prudenziale della Banca per il periodo di validità del Piano e del fabbisogno patrimoniale suindicato, alla data della presente Relazione si stima che, affinché sia assicurato il rispetto di tale soglia al 31 dicembre 2025 (ovverosia al termine del Piano), la Banca non possa corrispondere, ai fini dell’eventuale rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, un importo complessivo superiore a euro 1.000.000,00.

Pertanto, qualora, a esito dell’Offerta in Opzione e dell’esercizio della Prelazione e, ove ritenuto necessario, successivamente al Collocamento presso Terzi, il Controvalore Complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso residue (determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile) risulti superiore all’importo rimborsabile, come sopra calcolato, il Consiglio di Amministrazione della Banca limiterà il rimborso di tali azioni residue, avvalendosi della facoltà sancita dall’articolo 6 del vigente statuto sociale, introdotta in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, del TUB. Pertanto, rilevato definitivamente l’importo che è destinato al rimborso, questo sarà suddiviso per il prezzo unitario di liquidazione dell’azione di € 61,00 ottenendo, così: a) il numero di azioni che proporzionalmente potranno essere liquidate ai soci recedenti e per differenza b) il numero delle azioni che potranno essere immesse nuovamente nella disponibilità al socio recedente.

Ai fini del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso da parte della Banca resta comunque ferma l’autorizzazione di Banca d’Italia per la riduzione dei fondi propri della Banca secondo quanto previsto dall’articolo 77 Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dal Regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

Pertanto, le Azioni Oggetto di Recesso che, in applicazione di quanto descritto al presente Paragrafo,

risultassero rimborsabili, verranno integralmente liquidate agli aventi diritto subordinatamente all’ottenimento delle sopra citate autorizzazioni da parte di Banca d’Italia.

Le informazioni in merito alla limitazione al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso saranno rese note con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Per gli approfondimenti del caso, si rimanda, comunque, alla Relazione del Cda sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter cc e sulla limitazione ex art. 28, comma 2 ter del Tub.

\* \* \*